



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**

MODALITA' OPERATIVE PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI

UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER I PROCEDIMENTI – NOTI (MODELLO 21) CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE (MODELLO 21 BIS)

Stante le difficoltà attualmente presenti nel corretto funzionamento del portale *deposito atti avvocati*, quanto previsto da DM 13/01/21 (che si allega) non può essere, allo stato, attuato integralmente

In conseguenza di ciò ed in ragione delle, ad oggi, sperimentate funzionalità, si elencano quegli atti che, a seconda della fase processuale, potranno essere trasmessi mediante *portale*.

Le altre tipologie di atti, per contro, dovranno continuare ad essere inviate tramite casella PEC

E' previsto l'impiego del PORTALE per la presentazione di:

- **FASE PRECEDENTE ALL'AVVISO EX ART 415 BIS CPP.**
 1. DENUNCIA DI CUI ALL'ART. 333 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE,
 2. QUERELA DI CUI ALL'ART. 336 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
 3. NOMINA, REVOCA o RINUNCIA alla delega andrà **necessariamente allegata copia di atto "abilitante alla conoscenza del procedimento con indicazione del numero dello stesso e del PM. assegnatario"** (esempio certificato ex art. 335 cpp. che andrà, altresì, specificato a cura del difensore nel campo oggetto)

- **FASE SUCCESSIVA ALL'AVVISO EX ART 415 BIS CPP.**
 4. NOMINA DIFENSORE, REVOCA O RINUNCIA alla delega
 5. ISTANZE E/O MEMORIE DIFENSIVE

- OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 C.CPP

ATTENZIONE !

in ipotesi di

- assenza dell'atto abilitante
- inidoneità dell'atto abilitante o con dati non correttamente indicati, si provvederà a rifiutare quanto trasmesso.



l'atto risulterà irricevibile ed il mittente riceverà un messaggio con la seguente indicazione "non è possibile accettare l'atto allegato in quanto non sono stati indicati i dati per la trasmissione alla segreteria di competenza"

E' previsto l'impiego della casella PEC

depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it

- per **TUTTI I RESTANTI ATTI ED ISTANZE** non ricompresi in quelli di cui all'elencazione che precede

ATTENZIONE !

INDICAZIONI INDISPENSABILI AL FINE DELLA RICEVIBILITÀ:

- **Indicazione nell'oggetto del numero del procedimento e del nome del PM assegnatario;**

in caso di mancanza anche di uno solo di tali dati, l'atto risulterà irricevibile ed il mittente riceverà un messaggio con la seguente indicazione "non è possibile accettare l'atto allegato in quanto non sono stati indicati i dati per la trasmissione alla segreteria di competenza"

- **SI EVIDENZIA CHE QUANTO QUI DISCIPLINATO E' ATTUABILE ESCLUSIVAMENTE PER I PROCEDIMENTI PER I QUALI NON È STATA ANCORA ESERCITATA L'AZIONE PENALE**

Perugia 18.02.2021

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Raffaele CANTONE

X

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Petrazzini - Agg.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2021

Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00327)

(GU n.16 del 21-1-2021)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che «al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 24, comma 1, «Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4,

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento»;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici che richiama il provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato il 12 maggio 2020 sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Rilevato che l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 prevede l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2021

Il Ministro: Bonafede